

Notificazione - copia (discordanza dall'originale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25577 del 03/12/2014

Decadenza a carico del notificante ovvero a carico del destinatario - Riferimento all'originale o, rispettivamente, alla copia notificata - Necessità - Eccezione di decadenza formulata da controparte - Discordanza tra i due documenti - Onere di proporre querela di falso - Sussistenza.

In caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell'atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo, deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25577 del 03/12/2014